ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA CONFEDILIZIA TREVISO

confediliziatreviso@pec.confediliziatreviso/it;

in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO

segreteria@pec.uppitreviso.it;

in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI **IMMOBILIARI - TREVISO**

asppi.treviso@pec.it; in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto

CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE -**TREVISO**

confappi.tv@pec.it;

in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante

CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO

confabitare.treviso@pec.it;

in persona del Presidente Avv. Francesco Marini

S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED **ASSEGNATARI - TREVISO**

cgiltreviso@peccgil.it;

in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Deborah Marcon

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO - TREVISO

sicet-treviso@pec.it;

nella rappresentanza territoriale del Sig. Stefano Bellotto

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO -**TREVISO**

treviso.uilveneto@pec.it;

in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato

PREMESSO

- che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che, in data 16 novembre 2017, tra le scriventi organizzazioni, è stato sottoscritto l'accordo territoriale, attualmente vigente, in attuazione della L. 9/12/1998, n. 431 e del decreto di cui sopra 16/01/2017;
- che, in data 29/06/2023, il Comune di Mogliano Veneto, preso atto che oltre all'accordo territoriale di cui sopra, in data 11/04/2023 veniva depositato un secondo accordo territoriale in adesione al primo, ma differenziato per i valori delle tabelle dei valori base di riferimento per il calcolo del canone, sottoscritto in data 05/04/2023 da altre 3 sigle sindacali, convocava tutte le associazioni sindacali di categoria per aprire un tavolo di trattativa per la redazione e sottoscrizione di un nuovo accordo omogeneo e condiviso;
- che, in data 12/07/2023 le scriventi organizzazioni partecipavano a detto incontro e nel corso del medesimo venivano concertati, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Mogliano Veneto, i termini del nuovo accordo da depositarsi presso lo stesso;
- che in ottemperanza a quanto definito all'incontro di cui sopra, viene redatto il presente accordo territoriale che, su invito del Comune di Mogliano Veneto, sostituisce i due accordi territoriali sopra citati, prevedendo delle nuove tabelle dei valori base di riferimento;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Gli accordi territoriali stipulati in precedenza sono integralmente sostituiti dal presente, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto.

L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti di cui ai Titoli A), B), C) e D) è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto.

Il territorio del Comune di Mogliano Veneto, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 e confermando quanto statuito nel precedente accordo territoriale del 16 novembre 2017, viene suddiviso in tre zone omogenee: Zona A - evidenziata con colore rosso (Centrale Pregiata), Zona B evidenziata con colore azzurro (Semicentrale), Zona C (Periferica) e corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all'amministrazione del Comune di Mogliano Veneto.

Vengono individuate alcune aree di minor pregio all'interno della Zona B, classificate come B1 e contraddistinte con il colore celestino chiaro, per le quali verrà applicata una riduzione, nei valori massimi, del 5% (cinque per cento). Il tutto come da Allegato 1 (Zone del Comune).





Per i fabbricati degradati, la determinazione del relativo canone terrà conto degli elementi caratterizzanti ciascuna unità immobiliare.

Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.

Per le tre zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni (valore mg./annuo), come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 2) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie:
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a" e prima dell'applicazione dei coefficienti correttivi più oltre indicati), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.


Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mg. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 60,01 e mg. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 70,01 e mg. 110;
- per l'unità abitativa di superficie superiore a mg. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mg. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.





- 3) II canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti (fatta eccezione per pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno) e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 4) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 5) I valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat pubblicato per il mese in cui ricade la data di decorrenza del presente accordo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dello stesso e con riferimento alla variazione istat intervenuta rispetto al mese corrispondete dell'anno precedente.
- 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 7) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 8) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 30% (trenta per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 35% (trentacinque per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 sono tra essi cumulabili.
- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 12) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti





MB

N



B

R

4

contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).

- 13) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 14) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 27.608.
- 2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione).
- 4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a" e prima dell'applicazione dei coefficienti correttivi più oltre indicati), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.









5

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.


I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 5) II canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti (fatta eccezione per pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno) e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 6) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 7) I valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat pubblicato per il mese in cui ricade la data di decorrenza del presente accordo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dello stesso e con riferimento alla variazione istat intervenuta rispetto al mese corrispondete dell'anno precedente.
- 8) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 9) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 30% (trenta per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 35% (trentacinque per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
- 10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.

6

11) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8 e 9 sono tra essi cumulabili.

- 12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 13) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 14) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
- 14.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- 14.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 15) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 13 del presente Titolo o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 16) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 17) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la





MB

The last

elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).

- 18) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 19) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è limitrofo a Comuni con sedi universitarie.

Per la stipula dei contratti transitori per studenti universitari viene concordato che i Comuni definiti "limitrofi" ai Comuni in cui vi è una sede di corsi di laurea o post laurea (master, dottorati, specializzazioni e perfezionamenti) e di quelli disciplinati dal regio decreto del 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 508 del 1999 che rilasciano diplomi di 1° e 2° livello riconosciuti dal Miur (es. le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche - i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali parificati) debbano intendersi i Comuni confinanti con il Comune di Mogliano Veneto nel quale vi siano le sedi di tali corsi nei quali sia iscritto lo studente che ricopre il ruolo di conduttore.

- 2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
- 3) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a" e prima dell'applicazione dei coefficienti correttivi più oltre indicati), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

De



MS

3

M

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mg. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 70,01 e mg. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 4) II canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti (fatta eccezione per pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno) e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione)
- 5) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 6) I valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat pubblicato per il mese in cui ricade la data di decorrenza del presente accordo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dello stesso e con riferimento alla variazione istat intervenuta rispetto al mese corrispondete dell'anno precedente.
- 7) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 8) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 30% (trenta per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 35% (trentacinque per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.

Que

C TY

M

- 10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7 e 8 sono tra essi cumulabili.
- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 12) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).
- 13) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati anche in base ad appositi accordi integrativi tra la proprietà interessata e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, all'interno delle fasce di oscillazione, in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 5, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e, per quanto non specificatamente contemplato, si rinvia agli usi e alle convenzioni locali.



MB

10

TITOLO F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello **Allegato 5** (Modulo di richiesta) al presente Accordo.
- 2) Per l'attivazione ed adesione alla procedura di negoziazione, parte locatrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare firmatarie del presente accordo territoriale, mentre parte conduttrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni dei conduttori firmatarie del presente accordo territoriale.

TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo. In mancanza di richiesta l'accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno.

- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dall'eventuale richiesta di cui al precedente n. 1, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) Nel caso in cui un'associazione maggiormente rappresentativa a livello locale, sia della proprietà edilizia che dei conduttori, intendesse aderire al presente accordo, dovrà presentare formale richiesta al Comune di Mogliano Veneto, e l'eventuale accettazione avverrà con il consenso di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo.
- 4) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
- 5) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

6) Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione di un eventuale nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Zone del Comune di Mogliano Veneto

Allegato 2: Fasce di oscillazione per il Comune di Mogliano Veneto

Allegato 3: Attestazione unilaterale

Allegato 4: Attestazione bilaterale

Allegato 5: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Mogliano Veneto, lì 04 08 2023

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furian;

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI, IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi;

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;


CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA IMMOBILIARE TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante

confabitare, associazione proprietari immobiliari – treviso, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini;

S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI – TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Deborah Marcon;

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO – TREVISO, nella rappresentanza territoriale del Sig. Stefano Bellotto;

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato



Pag. 1 di 2

I valori sono espressi in EURO per MQ./ANNUO

ALLEGATO A	1^ Subfascia	2^ Subfascia	3^ Subfascia		
	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti elementi di riferimento		
	DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza	DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza			
	di almeno 7 dei seguenti elementi di riferimento	di almeno 6 dei seguenti elementi di riferimento			
ANNO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	1. impianto di riscaldamento 2. impianto di condizionamento e/o impianto pannelli fotovoltaici 3. impianto allarme antintrusione e/o portoncino bilindato e/o barra antintrusione 4. videocitofono e/o impianto di videosorveglianza 5. unità immobillare in edificio dotato di ascensore 6. doppi servizi 7. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) 8. terrazza, balcone, portico 9. cantina, magazzino, lavanderia, soffitta o sottotetto 10. garage o posto auto in uso esclusivo 11. area scoperta in uso esclusivo 12. area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) 13. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	1. implanto di riscaldamento implanto di condizionamento e/o implanto pannelli fotovoltaici 3. implanto allarme antintrusione e/o portoncino blindato e/o barra antintrusione 4. videocitofono e/o implanto di videosorveglianza 5. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore 6. doppi servizi 7. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) 8. terrazza, balcone, portico 9. cantina, magazzino, lavanderia, soffitta o sottotetto 10. garage o posto auto in uso esclusivo 11. area scoperta in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) 13. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	implanto di riscaldamento implanto di condizionamento e/o implanto pannelli fotovoltaici impianto allarme antintrusione e/o portoncino blindato e/o barra antintrusione e/o barra antintrusione e/o barra antintrusione videocitofono e/o implanto di videosorveglianza unità immobiliare in edificio dotato di ascensore doppi servizi doppi servizi certa za, balcone, portico cantina, magazzino, lavanderia, soffitta o sottofetto garage o posto auto in uso esclusivo area scoperta in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative		

ZONA A (CENTRALE PREGIATA)

DA 01.01.2021 IN POI	DA € 119,00	AD € 45,00	DA € 108,00	AD € 40,00	DA € 94,00	AD € 35,00
DA 01.01.2006 AL 31.12.2020	DA €110,00	AD € 40,00	DA € 99,00	AD € 35,00	DA €87,00	AD € 30,00
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 101,00	AD € 35,00	DA € 91,00	AD € 30,00	DA € 78,00	AD € 25,00
FINO AL 31.12.1990	DA € 88,00	AD € 30,00	DA € 77,00	AD € 25,00	DA € 64,00	AD € 21,00

ZONA B (SEMICENTRALE)

(SEMICEIVIKALE)							
DA 01.01.2021 IN POI	DA € 108,00	AD € 39,00	DA € 98,00	AD € 34,00	DA € 88,00	AD € 29,00	
DA 01.01.2006 AL 31.12.2020	DA € 98,00	AD € 34,00	DA € 90,00	AD € 29,00	DA € 80,00	AD € 24,00	
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 91,00	AD € 29,00	DA € 83,00	AD € 24,00	DA €74,00	AD € 19,00	
FINO AL 31.12.1990	DA € 76,00	AD € 24,00	DA € 70,00	AD € 19,00	DA € 57,00	AD € 15,00	

ZONA C

(PERIFERICA)						
DA 01.01.2021 IN POI	DA € 97,00	AD € 37,00	DA €88,00	AD € 33,00	DA € 78,00	AD € 28,00
DA 01.01.2006 AL 31.12.2020	DA €88,00	AD € 33,00	DA €80,00	AD € 28,00	DA €71,00	AD € 23,00
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA €82,00	AD € 28,00	DA €74,00	AD € 23,00	DA € 65,00	AD € 18,00
FINO AL 31.12.1990	DA € 70,00	AD € 23,00	DA € 61,00	AD € 18,00	DA € 53,00	AD € 14,00



PRECISAZIONI RELATIVE ALLA SOPRA ESTESA TABELLA ALLEGATO "2" (Fasce di oscillazione)

- Qualora sull'immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell'anno di esecuzione di tali interventi, equiparandolo all'anno di costruzione o ristrutturazione; si precisa che la sostituzione dei pavimenti non è richiesta quando si tratta di pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità (es. pavimentazioni in terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno).
- Per gli immobili in classe energetica "A" e "B" i valori massimi di cui alla tabella sopra estesa subiranno un aumento del 10%.
- Per gli immobili ubicati nelle aree classificate come B1 nell'Allegato "1", i valori massimi di cui alla tabella sopra estesa subiranno una riduzione del 5%.



D'a

He Then Man &

ALLEGATO "3" (Attestazione unilaterale)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di,

depositato il, in persona di,
PREMESSO CHE
il Sig
Tutto ciò premesso, l'Organizzazione, come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal Signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTA - che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, depositato in data; - che il canone mensile di €
Treviso, li Il dichiarante p. l'Organizzazione
An Dell

ALLEGATO "4" (Attestazione bilaterale)

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione Associazione Proprietà Edilizia - Confedilizia Treviso, in persona di, e l'Organizzazione, in persona di, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di
PREMESSO CHE
il Sig
o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:
il Sig
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia Treviso e, come sopra rappresentate, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTANO
- che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, depositato in data;
- che il canone mensile di € (euro), indicato nel citato contratto di locazione, risulta congruo in relazione alle tabelle ed alle previsioni dell'indicato Accordo territoriale.
, li
II dichiarante
p. l'Organizzazione (proprietari)
p. l'Organizzazione (inquilini)
oppure
I dichiaranti
p. l'Organizzazione (proprietari)
p. l'Organizzazione (inquilini)

ALLEGATO "5" (Modulo di richiesta)

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/1/2017)

residente in n, sc, int, cap, relefono, telefono, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di indicato, ovvero in via/piazza, sc, int, cap, con contratto di locazione abitativa:	mail / mail pec
n, sc, int, cap, relefono, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di indicato, ovvero in via/piazza	mail / mail pec
, telefono , conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di indicato, ovvero in via/piazza	cellulare residenza sopra
indicato, ovvero in via/piazza	residenza sopra
indicato, ovvero in via/piazza	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
, sc. , int. , cap , con contratto di locazione abitativa:	
□ agevolato;	
□ transitorio;	
□ studenti universitari,	
□ libero, <i>ex</i> art. 2, comma 1, L. 431/98;	
□ ex art. 23, D.L. 133/2014, come convertito in legge (c.d. Rent to buy);	
□ altro	7
	Į.
sottoscritto in data// e registrato in data// per la durata di	
con il locatore/conduttore Sig./Sig.ra/Soc.	vio/niozzo
residente in	via/piazza mone mensile di
Euro	none mensile di
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolodel contratto	di locazione per
questioni inerenti:	ar rocazione per
question mercha.	
□ interpretazione del contratto;	
□ esecuzione del contratto;	1
attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;	/
canone di locazione;	
oneri accessori;	$\langle \rangle$
□ variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;	~ Ao
□ sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;	
□ cessazione della locazione;	
□ condizione e manutenzione dell'immobile;	$\gamma \sim 1$
☐ funzionamento degli impianti e servizi;	D 11
	II) V V
regolamento condominiale;	
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):	- 1/
e la presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):	11

CHIEDE

alla	Organizzazione	dei	conduttori/Organizzazione quale firmataria dell'Accordo t			
2, con	nma 3, L. 9 dicembre	1998, n	a. 431 e del D.M. 16/1/2017, depo	sitato in o	data / /	/ presso
and the same	nune di	- 107/	che, valutata l'ammi	ssibilità d	della presente	istanza ed
negoz accett artt. 6 Ai fir	nto il negoziatore, pr ciazione paritetica e azione da parte mia, i g, 7 e 8 del citato Reg	oceda a concilia n caso c olament	ii successivi adempimenti previs azione stragiudiziale allegato E di formale costituzione della Com	ti dall'ar) al citat missione	t. 3 del Rego o D.M. 16/1 , di quanto pr	olamento di /2017, con evisto dagli
Autor	izzo/non autorizzo a	recapita	armi le successive comunicazioni	alla mai	l pec sopra in	dicata.
			Firma			

